

mandatario dei creditori, preposto alla vendita dei beni nell'interesse e per conto di questi ultimi. Il problema risulta artatamente prospettato, perché nella parte precedente, quando le Difese parlano della qualifica di D'Ercole come commissario governativo, si sostiene non avere il commissario governativo la disponibilità dei beni; ora che si parla della qualifica di D'Ercole come liquidatore non si fa più riferimento alla disponibilità dei beni, che infatti il liquidatore ha, ma alla gestione o amministrazione della società. E' un po' un gioco a incastro, una tesi dove si dimentica quello che si è detto prima. Ora, che il liquidatore non abbia la gestione-amministrazione della società è pacifico, però, come già detto, ha la gestione dei beni, e lo dice espressamente la stessa Cassazione 9073/91, che peraltro credo sia stata addirittura citata dalle stesse Difese. Concludendo sul punto: D'Ercole gli atti di disposizione li ha compiuti, e questo è pacifico, non interessa indagare se avesse la piena, semiplena disponibilità giuridica e se l'avesse fatto con il potere o meno, di fatto aveva la qualità di commissario governativo e aveva la qualità di liquidatore. Ancora si dice: però D'Ercole aveva una posizione marginale, interviene alla fine di tutta la vicenda. Questo non mi sembra che sia un argomento. Sì, è così, probabilmente, ma si è verificato, è intervenuto nella fase conclusiva del reato e ha posto in essere l'atto indispensabile per la